



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012

n. 14/2021 V.G.

Il Giudice, dott. Luca Mercuri,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.03.2022,

letto il ricorso, depositato da CARIOTI GIOVANNI, nato a Catanzaro il 12.01.1952 ed ivi residente alla Via Fiume Neto, 11 – C.F. CRTGNN52A12C352M, con l'avv. Roberta Capri; vista la proposta di piano del consumatore allegata al ricorso e la documentazione allegata alla proposta medesima;

letta la relazione del gestore della crisi nominato dall'Organismo di composizione della crisi (C.O.A. Catanzaro), avv. Maria Adelaide Scarfone, in cui si afferma in capo ai ricorrenti la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode;

viste le integrazioni richieste dal Giudice con decreto del 17.10.21, depositate dal ricorrente e dal Gestore in data 29.10.21;

viste le modifiche al piano introdotte a seguito dell'udienza dell'01.02.22 e depositate in data 03.03.22;

dato atto che all'udienza del 15.03.22, fissata da ultimo per l'omologa del piano del consumatore proposto, il legale del ricorrente ha concluso per l'omologa del piano, così come il Gestore della crisi, il quale ha pure attestato di non aver ricevuto osservazioni da parte dei creditori;

verificata l'ammissibilità della presente procedura e la regolarità delle comunicazioni del decreto di fissazione udienza per l'omologa effettuate da detto professionista;
pronuncia il presente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il ricorrente ha innanzitutto i requisiti soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi dell'art. 7, comma 2, L. 3/2012, non derivando i debiti esposti da attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, non essendo nemmeno assoggettabile il debitore-consumatore a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla L. 3/2012.

Lo stesso non ha fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento e, pertanto, neppure ha subito, per cause imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis L. 3/2012.

Secondo quanto attestato dal professionista incaricato dall'OCC, la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore e il ricorrente non ha compiuto alcun atto in frode ai creditori.

Il Sig. CARIOTI Giovanni ha proposto, con l'ausilio del gestore nominato dall'Organismo di composizione della crisi, un piano del consumatore al fine di porre rimedio all'esposizione debitoria pari complessivamente ad € 34.745,00, comprensivo del compenso del legale del ricorrente e del compenso dell'OCC (le singole voci sono indicate a pagina 5 della relazione del Gestore aggiornata del 03.03.22).

Il debito è relativo a prestiti contratti negli anni con diversi operatori professionali del credito al consumo, oltre ad un non consistente indebitamento nei confronti di Agenzia delle Entrate, Comune di Catanzaro e Regione Calabria per tributi.

Il Carioti è componente di famiglia composta da due persone: oltre al ricorrente ne fa parte anche la coniuge [redacted] (nata a Catanzaro il 03.02.1958).

Come dichiarato dal ricorrente, attestato dal Gestore e riportato nella proposta di piano, il debitore si occupa anche del sostentamento della [redacted] Carioti Benedetta (nata a Catanzaro il 11.11.1994) e del nipotino Corapi Manuel Vitaliano (nato a Catanzaro [redacted]), i quali sino al 2020 sono rimasti nello stato di famiglia del debitore, ma sono anche attualmente sostenuti economicamente dal ricorrente.

Il nucleo familiare conta sulla sola pensione del ricorrente ammontante ad un rateo mensile netto di circa € 1.350,00, oltre a tredicesima (come da certificazioni uniche depositate).

Il nucleo familiare non dispone di proprietà immobiliari (paga un canone di locazione per l'abitazione occupata di 200 €/mese) né di beni mobili significativi.

Come attestato anche dal Gestore della crisi, il sovraindebitamento del ricorrente, sicuramente presente, è esclusivamente dovuto alle sfortunate vicende professionali e familiari. Infatti, avendo lavorato dal 1969 al 1998 come operaio presso l'impresa SIELTE di Napoli, successivamente lo stesso è stato messo in mobilità dal gennaio del 1999 al 2001 e, dall'anno 2002, è stato utilizzato dal Comune di Tiriolo come lavoratore socialmente utile fino al 2014, quando è stato assunto con un contratto a tempo determinato, di sole 26 ore, sempre dal Comune di Tiriolo fino alla data del pensionamento, avvenuto l'01.09.2018.

Il Carioti si è quindi trovato a fronteggiare difficoltà economiche a causa di situazioni per lui

non prevedibili e sicuramente non imputabili, facendo ricorso al credito esclusivamente al fine di mantenere un livello di reddito sufficiente alla sussistenza della famiglia.

Negli anni di lavoro precario l'istante ha infatti dovuto fronteggiare, non solo la riduzione dello stipendio, ma anche, per lunghi periodi, una vera e propria assenza di retribuzione stabile, in quanto i pur esigui compensi, per periodi anche lunghi, non sono stati corrisposti, costringendo il Carioti all'accesso al credito a fini di pura sopravvivenza.

Nell'anno 2015, infatti, alle precarie condizioni economiche, più analiticamente descritte dal Gestore, si è aggiunta la maternità [REDACTED] del ricorrente la quale, nubile, dava alla luce un bambino al cui mantenimento doveva provvedere il debitore medesimo, stante l'assenza del padre, risultando infatti entrambi a carico del Carioti, come visto, sino al 2020.

E' stato peraltro ulteriormente attestato che, nonostante la [REDACTED] abbia oggi un diverso compagno e sia uscita dallo stato di famiglia del debitore, è comunque quest'ultimo che anche nell'attualità deve sostenere la nuova famiglia, non essendo entrambi i componenti della stessa occupati.

In definitiva, stante il non elevato livello di indebitamento, la verosimile assunzione delle obbligazioni al solo fine di far fronte a livelli di reddito insufficienti al sostentamento della famiglia, con riduzioni del reddito disponibile determinatisi per lunghi periodi a causa di eventi esterni non imputabili, nonché la coerenza dei tempi in cui le obbligazioni sono state contratte determinano un giudizio di meritevolezza in capo al sovraindebitato, non ravvisandosi, secondo i nuovi criteri individuati dal legislatore, alcun profilo di colpa grave ostativo all'omologazione del piano proposto.

Va peraltro ricordato che, con l'innovativo istituto del piano del consumatore, il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore, rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte"* (art. 6, co. 2, lett. a), L. n. 3/2012).

All'omologazione del piano consegue l'integrale ristrutturazione della posizione debitoria del consumatore (in altri termini, la dilazione e/o falcidia dei crediti, anche di quelli privilegiati nei limiti però indicati dalla L. n. 3/2012) e la liberazione dai debiti residui.

Tale effetto si produce, nel solo caso del piano del consumatore, anche a prescindere dall'assenso dei creditori, non essendo il piano soggetto al voto degli stessi.

Passando quindi al piano proposto, si evidenzia che il ricorrente ha individuato spese mensili necessarie per circa € 1.200,00 (di cui € 200,00 per canone di locazione dell'abitazione), giudicate congrue dal Gestore, gravanti su uno stipendio netto mensile medio, come visto, di circa € 1.350,00 circa (oltre a tredicesima).

A fronte delle suddette esigenze i ricorrenti propongono, quindi, un piano concepito come segue, stanti le successive precisazioni e correzioni richieste dal Tribunale precedente:

- 1) completamento del piano in 6 anni e 3 mesi;
- 2) soddisfazione dei creditori privilegiati e chirografari, con falcidia di questi ultimi, tenuto conto delle cause legittime di prelazione, come segue:

Creditore	Tipo di debito	Debito iniziale Euro	Debito residuo Euro	Privilegio	Falcidia	% soddisfazione	Totale debito a seguito falcidia
Banca Progetto	Cessione V stipendio - contratto n. 18006959 del 01.11.2018	8.152,74	8.152,74	NO	75%	25%	2.038,00
IFIS NPL Spa	Finanziamento personale con Compass spa n. 85141184623	6.079,20	3.891,88	NO	75%	25%	973,00
EUROPA FACTOR Spa - posizione INTESA SAN PAOLO SpA	FIDO di C/C n. 66057/1000/00006298 del 15.04.2005	6.156,38	€ 6.156,38	NO	75%	25%	1.539,00
ITACAPITAL Srl - KRUK Italia S.r.l. Cessionaria MPS Spa	Finanziamento personale con Consumit spa incorporato in BMPS e ceduto per fusione a ITACAPITAL n. 3655447	4.846,40	3.891,88 oltre spese procedura € 220,65 non soggette a falcidia	NO	75%	25%	1.194,00
Comune CZ	FARSU + Canoni Idrici	4.347,60	€ 4.347,60	SI		100%	4.347,60
Agenzia Riscossione	Debito residuo a seguito rottamazione	1.553,18		SI		100%	955,00
				SI		100%	150
				NO	75%	25%	
Agenzia delle Entrate	TARI	€ 261,00	€ 261,00	SI		100%	€ 261,00
	Dritti Canc. E segr.	€ 145,50	€ 145,50	SI		100%	€ 146,00
Regione Calabria	BOLLI AUTO	€ 385,26	€ 385,26	SI		100%	€ 385,26
Avv. Roberta Capri	Onorario	€ 2.600,00	€ 2.600,00	SI		100%	€ 2.600,00
TOTALE PASSIVO		34.361,76	31.345,07				14.588,86
TOTALE SODDISFAZIONE				Competenze OCC € 3.408,05 detratto acconto pari ad € 500,00, TOTALE RESIDUO IN PREDEDUZIONE 100% € 2.908,05			14.588,86 + 2.908,00 TOTALE COMPLESSIVO € 17.497,00

prevedendosi il pagamento prima delle spese in prededuzione al 100% (avv. Roberta Capri e OCC), poi dei crediti privilegiati al 100% e infine di quelli chirografari, con la falcidia e nel tempo massimo su indicati, nonché secondo il piano di ammortamento indicato nella relazione del Gestore in data 03.03.22.

Si prevede, quale unica risorsa del piano, la messa a disposizione dei creditori da parte del

ricorrente della quota residua della propria pensione, per un importo mensile di € 200,00, una volta detratta la somma necessaria per le esigenze quotidiane della famiglia (definitivamente individuata quindi in circa € 1.150,00/mese), da utilizzarsi per il pagamento rateale di tutti i debiti secondo quanto riportato nel piano definitivo depositato in data 03.03.2022.

Così descritti i tratti salienti della proposta, il professionista incaricato per la gestione della crisi ha concluso che la proposta di piano formulata è equa, oltre che sostenibile e fattibile.

Può convenirsi con il predetto giudizio in base alle seguenti considerazioni:

- secondo l'orientamento ormai prevalente, il debitore, pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare, può comunque essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano soli crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro o da pensione (o anche solo da finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento); molti sono gli indici testuali al riguardo, tra cui, ad esempio, l'art. 14^{quater} della L. 3/12, il qual prevede la possibilità di conversione della procedura, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, in quella di liquidazione del patrimonio, mettendo a disposizione quale attivo anche le sole somme derivanti dallo stipendio per l'attività lavorativa prestata;
- quanto alla famiglia del ricorrente, la stessa, titolare di un rapporto di locazione per l'abitazione in cui vive, è composta dai coniugi (nonché di fatto dai discendenti non economicamente autonomi e quindi non in grado di contribuire al *menage* familiare);
- in tale situazione, il ricorrente prospetta di mettere a disposizione dei creditori, per anni sei e mesi tre, i crediti futuri di natura pensionistica e quindi dotati di sufficiente stabilità, chiedendo di dichiararne indisponibile per i creditori, stanti le spese familiari mensili, un importo pari a € 1.150,00 per ciascun mese, che appare congruo;
- d'altra parte, anche l'art. 14^{ter}, co. 6, lett b) esclude dalla liquidazione "*i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia indicati dal Giudice*", con una disposizione che deve considerarsi cumulativa, e non alternativa, a quella di cui alla precedente lett. a); ne consegue che quanto eventualmente occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia non possa in nessun caso andare ad incidere sugli indicati limiti di impignorabilità: la quota indisponibile ai creditori può quindi essere determinata soltanto in misura pari o semmai superiore ai limiti di legge (pari o superiore cioè ai quattro quinti o alla metà dello stipendio a seconda della natura dei crediti);
- in mancanza di altri beni utilmente liquidabili non si pone realisticamente una alternativa

liquidatoria da valutarsi comparativamente quale eventualmente maggiormente soddisfacente per i creditori (peraltro in assenza di opposizione da parte dei creditori medesimi).

La durata del piano e l'importo della rata messa a disposizione appaiono quindi in definitiva individuare un giusto temperamento con le esigenze dei creditori.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 14/2021 r.g.v.g., così provvede:

1) omologa il piano del consumatore proposto da CARIOTI GIOVANNI, nato a Catanzaro il 12.01.1952 ed ivi residente alla Via Fiume Neto, 11 (C.F. CRTGNN52A12C352M), alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, come integrata e depositata in data 03.03.2022;

2) dispone:

a) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;

b) eventuali somme trattenute dall'ente erogatore della prestazione pensionistica dovranno essere versate al professionista incaricato, organo di gestione della crisi, per l'attuazione del piano;

c) il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;

d) l'attribuzione all'Organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito della pensione e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;

e) che il presente piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;

f) in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12bis L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologa sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. ed a spese dei ricorrenti, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione;

3) delega l'avv. Maria Adelaide Scarfone, professionista gestore della crisi incaricato dall'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento

del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente; onera la stessa della comunicazione all'attuale ente erogatore della prestazione pensionistica di effettuare il pagamento del rateo mensile, nonché di ogni altra somma riconducibile al rapporto, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente del ricorrente.

Si comunichi al ricorrente e all'avv. Maria Adelaide Scarfone.

Catanzaro, 01/05/2022

Il Giudice
dott. Luca Mercuri